

CAMERA DEI DEPUTATI N. 708

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, GULLOTTI, ZANIBELLI, CANESTRARI, ARMATO, VOLPE, COLASANTO, RAMPA, BUZZI, GERBINO, COLLESELLI, PREARO, CENGARLE, FORNALE, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, BORGHI, VALIANTE, TITOMANLIO VITTORIA, FRANZO, CARRA, MENGOZZI, PATRINI, RUFFINI, FABBRI FRANCESCO, BONTADE MARGHERITA, BARBA, MANNIRONI, FODERARO, GAGLIARDI, SARTI, PICCOLI, COSSIGA, SAVIO EMANUELA

Presentata il 31 ottobre 1963

Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'Azienda delle ferrovie dello Stato, come del resto in altre amministrazioni dello Stato aventi carattere autonomo, il possesso del diploma di laurea da parte dei dipendenti di ruolo ha sempre avuto particolare considerazione ai fini della progressione di carriera nel personale di concetto ed ai fini dell'accesso alla carriera direttiva.

A solo titolo di ricordo, si possono indicare alcune leggi che hanno consentito ai laureati tale avanzamento di grado e di qualifica e cioè:

a) il decreto-legge n. 667 del 9 luglio 1947, convertito nella legge n. 1308 del 1° dicembre 1951;

b) il decreto-legge n. 633 del 7 maggio 1948, ratificato con la legge n. 1309 del 1° dicembre 1951;

c) la legge n. 1844 del 30 novembre 1952;

d) la legge n. 1152 del 14 dicembre 1954, relativa ad ex combattenti;

e) la legge n. 471 del 3 aprile 1958, anch'essa relativa ad ex combattenti;

f) la legge n. 8 del 27 gennaio 1962;

g) la legge n. 37 del 2 febbraio 1962 relativa ad ex combattenti.

È avvenuto in tal modo che di circa 1.600 laureati dipendenti dalle ferrovie dello Stato oltre 1.400 hanno potuto beneficiare di qualcuno dei provvedimenti di legge sopraelencati, restandone esclusi solo circa 200.

Di più, è da tenere presente che la legge 26 marzo 1958, n. 425, che ha regolato il nuovo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ha precluso la possibilità di carriera per i laureati già di ruolo, mentre tal possibilità sussisteva con il precedente stato giuridico.

Da questa considerazione giuridica e di fatto, i proponenti ritengono che risulti necessario per evidenti motivi di equità, che venga regolata anche la situazione dei dipendenti i quali, pur essendo muniti del diploma di laurea, non hanno potuto beneficiare di alcuno dei provvedimenti sopraindicati senza avere demeriti o qualifiche negative.

Senza volerne fare oggetto di particolare rilievo, i presentatori della proposta ricordano la attuale situazione del settore del pubblico impiego per ciò che si riferisce ai laureati: i concorsi per questo settore vanno deserti o quasi, e non sono pochi i casi in

cui anche quelli già entrati di ruolo lasciano il loro impiego non appena si profila la possibilità di una occupazione nel settore privato.

Una ragione di giustizia, quindi, ed un più positivo aspetto nella carriera di questo gruppo non possono che essere favorevolmente considerate dai legislatori.

Le qualifiche dei dipendenti laureati a cui la proposta si riferisce sono quelle in possesso degli interessati alla data di entrata in vigore del nuovo stato giuridico.

Si è ritenuto, tuttavia, doveroso porre l'alternativa per il possesso del requisito sub *b*) dell'articolo 2 per evitare che dai benefici della presente legge siano esclusi quei dipendenti laureati che, pur non rivestendo al 30 aprile 1958 una delle qualifiche indicate, rivestano attualmente qualifica del personale di concetto o equiparate di livello non inferiore al *C* e che, pertanto potrebbero van-

tare maggiore diritto alla partecipazione al previsto concorso nei confronti di quelli che ne potranno beneficiare pur avendo la qualifica iniziale di carriera.

L'adozione del provvedimento che viene proposto non comporta in linea generale alcun aggravio per il bilancio dell'Azienda ferroviaria, mentre consentirebbe all'Azienda stessa di potersi valere più razionalmente del personale in oggetto.

Inoltre il provvedimento in parola sanerebbe definitivamente la situazione di disagio in cui oggi si trova il limitato gruppo di laureati che questa proposta considera, e che finora non ha potuto valersi delle disposizioni delle sopraelencate leggi. In tal modo sarebbero restituite ad esso le tanto auspiccate condizioni di equità con gli altri colleghi aventi pari titolo di studio, e sarebbe insieme eliminata la sperequazione oggi esistente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato bandirà entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge un concorso interno, per titoli a posti della carriera del personale direttivo fra i dipendenti laureati che, alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di tutti i requisiti necessari indicati nel successivo articolo 2.

Tale concorso sarà effettuato non oltre il termine di un anno dalla medesima data di entrata in vigore di questa legge.

ART. 2.

A detto concorso saranno ammessi i dipendenti che:

a) siano ritenuti meritevoli (non abbiano cioè riportate qualificazioni inferiori al « distinto ») per il servizio prestato e la condotta serbata;

b) al 30 aprile 1958 rivestivano la qualifica di segretario superiore, segretario capo, segretario principale, segretario ed equiparate del personale di concetto e dirigente dell'esercizio; o che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano qualifiche del personale di concetto o equiparate di livello non inferiore al *C*, e che fossero comunque di ruolo nelle F.S. alla stessa data del 30 aprile 1958.

ART. 3.

I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una graduatoria in base ad una valutazione dei titoli posseduti, da effettuarsi nel seguente ordine di importanza:

- a) qualifica ed anzianità nella stessa;
- b) rapporto informativo;
- c) anzianità complessiva del servizio ferroviario di ruolo prestato nel gruppo del personale di concetto o dirigente dell'esercizio;
- d) assunzione nei ruoli ferroviari dello Stato mediante concorso esterno;
- e) titoli accademici e professionali presentati.

ART. 4.

I dipendenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 dovranno compiere un periodo di esperimento pratico della durata di sei mesi, da svolgersi nell'ambito del Servizio o del Compartimento d'appartenenza. Dall'esperimento stesso sono esentati coloro che all'atto dell'inquadramento rivestano la qualifica di segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore, segretario capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado, ed equiparate del personale di concetto e dirigente dell'esercizio.

ART. 5.

I dipendenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'articolo 3 saranno sistemati, anche in soprannumero, nelle qualifiche sottodicate a decorrere dal 1º gennaio 1960 secondo l'ordine della graduatoria stessa, nel limite del quarto del numero di agenti del ruolo direttivo che hanno cessato o cesseranno dal servizio per esoneri, decessi od altre cause, dalla data del 1º gennaio 1959:

1º) Ispettore di 1ª classe, per i dipendenti che, all'atto dell'inquadramento, siano rivestiti della qualifica di:

- a) segretario superiore di 1ª classe;
 - b) segretario superiore;
 - c) segretario capo con almeno tre anni di anzianità nel grado;
- e qualifiche equiparate del personale di concetto e dirigente dell'esercizio.

2º) Ispettore, per i dipendenti che, all'atto dell'inquadramento, siano rivestiti della qualifica di:

- a) segretario capo con meno di tre anni di anzianità nel grado;
- b) segretario principale;
- c) segretario;

e qualifiche equiparate del personale di concetto e dirigente dell'esercizio.

Qualora entro il 1° gennaio 1965 l'assegnazione dei posti nel modo specificato nei precedenti commi, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo del personale direttivo tutti i dipendenti compresi nella graduatoria di merito, i rimanenti verranno sistemati nelle qualifiche suindicate in soprannumero con decorrenza 1° gennaio 1966.

Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale delle eventuali eccedenze verificatesi in conseguenza della sistemazione di cui ai precedenti commi, saranno effettuati secondo le norme già dettate dall'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

ART. 6.

La decorrenza stabilita al precedente articolo 5 per l'inquadramento nella carriera direttiva è valida a tutti gli effetti giuridici e di carriera ed ai fini del computo degli scatti biennali di stipendio.

ART. 7.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sarà nominata una apposita Commissione per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 2 e che provvederà alla formazione della graduatoria secondo i criteri indicati dall'articolo 3.

Tale Commissione sarà presieduta da un funzionario delle ferrovie dello Stato con la qualifica di direttore centrale od equiparata e composta da un rappresentante per ogni Servizio, di qualifica non inferiore ad ispettore capo superiore e da tre rappresentanti del personale con qualifica non inferiore ad ispettore principale.

ART. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.